



Camera di Commercio  
Parma



**LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO  
AL CREDITO DELLE IMPRESE  
DELLA PROVINCIA di PARMA**

Eliminato

Parma, 29 luglio 2010



## **ART. 1**

### **FINALITA' E DESTINATARI**

La Camera di commercio di Parma promuove lo sviluppo e la competitività del tessuto economico della provincia e favorisce l'accesso al credito delle imprese provinciali, riconoscendo il ruolo fondamentale d'intermediazione creditizia svolto dai Consorzi fidi e dalle Cooperative di Garanzia, di seguito denominati Confidi.

A questo scopo prevede la concessione ai Confidi, in qualità di soggetti intermediari, di contributi finalizzati ad agevolare il ricorso al credito da parte delle imprese provinciali loro associate.

Possono presentare domanda per l'assegnazione dei contributi camerali i Confidi così come definiti dall'art. 13 comma 1 della L. 24/11/2003, n. 326, che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

- siano operativi sul territorio provinciale da almeno 5 anni a favore delle imprese locali attraverso una o più unità locali ubicate nella provincia; nel caso di Confidi sorti a seguito di fusioni con Confidi preesistenti verranno conteggiati anche gli anni di operatività svolta in modo esclusivo sul territorio provinciale da questi ultimi;
- abbiano al 31.12 dell'anno precedente tra i propri soci almeno 300 imprese aventi sede o unità locali nella provincia. Qualora i Confidi operino prevalentemente a favore di società cooperative, per le caratteristiche intrinseche del settore, tale limite è ridotto a 100 imprese;
- abbiano prestato garanzie per un ammontare non inferiore a 1 milione di euro nell'anno precedente. Qualora i Confidi operino prevalentemente a favore di società cooperative, per le caratteristiche intrinseche del settore, tale limite è ridotto a 500 mila euro;
- prevedano la possibilità di accesso per tutti gli operatori anche non aderenti ad associazioni di categoria;
- si impegnino ad attuare programmi di allargamento della base associativa e ad intensificare l'attività anche attraverso la ricerca e l'impiego di nuovi strumenti finanziari;
- non siano soggetti a procedure concorsuali, concordato preventivo, gestione commissariale e non si trovino in stato di scioglimento e/o liquidazione.

## **ART. 2**

### **STANZIAMENTO E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE ANNUALE**

La Camera di commercio annualmente, in sede di approvazione del preventivo economico, prevede uno stanziamento destinato alla concessione dei contributi oggetto del presente regolamento.

Lo stanziamento di cui sopra sarà ripartito tra i Confidi richiedenti ed aventi diritto come segue:



per il 50% in misura proporzionale all'operatività provinciale rappresentata da un coefficiente ottenuto dalla media dei valori qui sotto precisati e prendendo in considerazione i dati relativi all'anno precedente:

- o rapporto fra ammontare dei finanziamenti erogati e garantiti dal singolo Confidi e quelli erogati e garantiti in totale da tutti i Confidi;
- o rapporto tra ammontare delle garanzie prestate dal singolo Confidi e quelle prestate da tutti i Confidi;



per il restante 50% sulla base del diritto annuale dovuto nell'anno precedente <sup>(1)</sup> dall'insieme delle imprese provinciali appartenenti ai settori economici: commercio/turismo, agricoltura, industria, cooperazione e artigianato.

Definita la quota di stanziamento attribuita ai settori citati, ciascun Confidi avente diritto - secondo quanto indicato dall'art.1 - sarà assegnatario del contributo riferito allo specifico settore solo se il numero dei finanziamenti erogati nell'anno precedente a favore di imprese parmensi <sup>(2)</sup> che svolgono attività prevalente nel settore considerato sia pari almeno al 75% del totale.

Nell'ipotesi in cui uno o più Confidi richiedenti e aventi diritto non raggiungano la percentuale del 75% con riferimento ad alcuno dei settori indicati - tutte le quote riferibili ai medesimi settori saranno suddivise fra i Confidi in base al volume dei finanziamenti erogati nell'anno precedente a favore di soci parmensi che svolgono attività prevalente nei settori considerati.

Nel caso invece in cui la quota del 75% relativa ad un settore sia raggiunta da più Confidi aventi diritto, essa sarà ripartita tra loro sulla base del numero dei propri soci parmensi.

Ai sensi della Convenzione per agevolare l'accesso al credito delle imprese femminili della provincia - operativa dal 2003 e stipulata fra la Camera di commercio, il Comitato per l'imprenditorialità femminile presso di essa istituito, tutte le Associazioni di categoria, i principali Confidi operativi nella provincia ed alcuni Istituti di Credito - si stabilisce che una percentuale non inferiore al **10%** del contributo complessivo erogato a ciascun Confidi aderente alla Convenzione debba essere prioritariamente impiegato nei modi previsti dall'art. 3 della Convenzione citata e per le finalità espresse.

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui il diritto annuale dovuto nell'anno precedente dall'insieme delle imprese provinciali non fosse definitivamente accertato in base agli archivi di Infocamere, verrà considerato il dato certo della prima annualità disponibile. Le modalità di calcolo per la ripartizione del diritto annuo dovuto fra i diversi settori sono definite con Determina Dirigenziale.

<sup>2</sup> Imprese con sede legale o unità locale in provincia di Parma

Una quota dello stanziamento annuale complessivo pari al 20% potrà essere destinata dalla Giunta camerale, anche utilizzando criteri diversi da quelli sopra indicati, in funzione di finalità speciali:

- per incidere su una particolare situazione economica congiunturale,
- per sostenere determinati settori economici in difficoltà,
- per promuovere la crescita dei Confidi ovvero per valorizzarne determinate caratteristiche,
- per sostenere la funzione di garanzia dei Confidi,
- per categorie di imprese "deboli" (imprese giovanili, nuove imprese.. )

### ART. 3

## **DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo camerale annuo sarà utilizzato dai Confidi assegnatari esclusivamente per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese provinciali socie che presentino i seguenti requisiti:

- siano iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Parma,
- svolgano la loro attività nella sede o in un'unità locale nella provincia di Parma,
- siano in regola con il pagamento del diritto annuo,
- non abbiano procedure concorsuali o protesti a carico.

Il rappresentante legale dell'impresa rilascerà al Confidi una o più dichiarazioni appositamente predisposte dal Confidi interessato e volte a verificare la sussistenza dei requisiti sopra menzionati e inoltre, il rispetto dei limiti di cumulo indicati all'art. 4 in materia di aiuti di Stato.

Le modalità di utilizzo del contributo camerale da parte dei Confidi dovrà rispettare le seguenti modalità:

- ➔ 1. **abbattimento dei tassi di interesse** rispetto al tasso stabilito nelle convenzioni stipulate dai Confidi con Istituti di credito sui finanziamenti concessi e garantiti con il proprio patrimonio;
- ➔ 2. **incremento dei fondi di garanzia rischi** al fine di fornire garanzie per l'accesso al credito.

### **3.1 CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO TASSI D'INTERESSE**

Per fruire delle agevolazioni in abbattimento tassi, le imprese aventi le caratteristiche di cui sopra dovranno presentare domanda ai Confidi assegnatari del contributo camerale



entro il 31 dicembre di ogni anno. L'elenco di tali Confidi sarà pubblicato annualmente nella sezione del sito camerale dedicata all'accesso al credito.

I contributi destinati ad abbattere i tassi d'interesse dovranno essere applicati (salvo quanto previsto a favore dell'imprenditoria femminile) ai finanziamenti per:

- investimenti e programmi di sviluppo e miglioramento aziendale,
- sviluppo imprenditoriale, sostegno e incremento occupazionale,
- internazionalizzazione e innovazione,
- nuove imprese,
- patrimonializzazione d'impresa,
- ristrutturazione finanza aziendale/esigenze di liquidità aziendale.

### **3.2 CONTRIBUTO PER INCREMENTO FONDI RISCHI**

La parte di contributo destinata a tale finalità dovrà essere oggetto di specifica iscrizione nel bilancio del Confidi. La mancata esplicitazione nel bilancio potrà comportare la revoca del contributo.

I Confidi tengono una contabilità separata per la gestione del contributo camerale. I fondi costituiti o implementati grazie al contributo camerale e gli eventuali utili realizzati su tali fondi non potranno essere utilizzati per la gestione delle operazioni di ordinaria amministrazione dei Confidi.

In caso di liquidazione dei Confidi o di cessazione o chiusura dei fondi, i fondi camerale ricevuti sono rimborsati alla Camera di commercio, al netto di eventuali insolvenze, maggiorati degli interessi maturati.

## ART. 4

### **COMPATIBILITA' CON LA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO**

#### **4.1 CONTRIBUTI CAMERALI UTILIZZATI DAI CONFIDI PER L'ABBATTIMENTO DEL TASSO D'INTERESSE**

Gli aiuti in abbattimento tassi verranno concessi in regime *de minimis*, ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 - e successive modifiche - relativo all'applicazione degli arti 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti d'importanza minore, per tutti i settori nei quali il regime è applicabile.

Gli aiuti di cui al citato Reg. CE sono cumulabili con altri interventi pubblici, anche sotto forma di garanzia, nei limiti previsti dal regolamento stesso.



Il regime *de minimis* non si applica agli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) ad h) del Reg. CE n. 1998/2006,

in particolare:

- alle imprese appartenenti al settore della pesca e dell'acquacoltura;
- alle imprese nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- per attività connesse all'esportazione (aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti inerenti l'attività di esportazione);
- per gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- alle imprese nel settore carbonifero;
- per aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- per aiuti concessi a imprese in difficoltà secondo la definizione comunitaria<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda gli investimenti nella produzione agricola primaria, i contributi camerali sono concessi a condizione che essi siano utilizzati conformemente al regime di aiuto previsto dalla L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, modificata dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17, approvato dalla Commissione europea.

Nel caso di domande di contributo da parte di imprese che operano contemporaneamente nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e nell'attività agrituristica si applica il regime *de minimis* se gli investimenti a fronte dei quali è chiesto il contributo non riguardano la produzione agricola primaria. A questo fine valgono anche le definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Reg. CE n. 1998/2006.

Nell'utilizzo del contributo camerale a favore delle imprese associate, i Confidi si impegnano ad assicurare, pena revoca del contributo, il rispetto delle condizioni di cui sopra e di tutte le condizioni di cui al Reg. CE n. 1998/2006.

#### **4.2 CONTRIBUTI CAMERALI UTILIZZATI DAI CONFIDI PER FORNIRE GARANZIE PER L'ACCESSO AL CREDITO**

I Confidi potranno utilizzare il contributo per concedere garanzia senza elementi di aiuto o con elementi di aiuto.



#### **CONCESSIONE DI GARANZIA SENZA ELEMENTI DI AIUTO**

---

<sup>3</sup> Per imprese in difficoltà si intendono attualmente quelle imprese così definite al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244 dell'1/10/2004, p. 2*. I Confidi dovranno garantire l'applicazione di eventuali nuove definizioni in caso di modifiche della disciplina di riferimento.



Al fine di assicurare che l'attività di garanzia espletata dal Confidi grazie al contributo camerale non sia configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 e 88 del trattato CE è necessario che il Confidi si impegni a verificare il rispetto di tutte le condizioni

previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 in GUUE n. 155 del 20 giugno 2008 <sup>4</sup>.

## CONCESSIONE DI GARANZIA CON ELEMENTI DI AIUTO

In tale ipotesi l'aiuto concesso all'impresa beneficiaria dovrà essere compatibile con la disciplina comunitaria per la concessione di garanzie agevolate in regime *de minimis*, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore; la modalità da seguire sarà quindi quella del rispetto delle condizioni contenute nel Reg. CE n. 1998/2006.

Si sottolinea, come precisato al punto 4.1 che il regime *de minimis* non si applica agli aiuti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere da a) ad h) del Reg. CE n. 1998/2006.

Vale anche per la concessione di garanzie con elementi di aiuto quanto indicato all'art. 4.1 relativo agli investimenti nella produzione agricola primaria che sono disciplinati dal regime di aiuto previsto dalla L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, modificata dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17, approvato dalla Commissione europea.

### ART. 5

#### **MODALITA' DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DA PARTE DEI CONFIDI**

Per l'assegnazione in gestione dei contributi di cui alle presenti linee guida, i Confidi devono inoltrare apposita domanda alla Camera di commercio di Parma entro **il 30 aprile** di ogni anno, a mano o mediante raccomandata A/R (farà fede in tal caso la data del timbro postale), dichiarando, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dello statuto (ovvero, dopo il primo anno, dichiarazione sottoscritta dal Presidente che nell'anno non sono intervenute modifiche statutarie);
- b) dichiarazione congiunta del Presidente e del Presidente dell'organo sindacale, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e attestante:

---

<sup>4</sup> La Comunicazione n.155 del 20/06/2008 precisa che non si configurerebbe un aiuto di Stato nell'attività di garanzia prestata con risorse pubbliche ogni qualvolta è soddisfatto il "criterio dell'investitore operante in un'economia di mercato".



- 1 la propria rappresentatività settoriale espressa in termini di numero di finanziamenti erogati l'anno precedente a favore di imprese parmensi appartenenti allo specifico settore, pari almeno al 75% del totale;
- 2 l'ammontare dei finanziamenti erogati e garantiti dal Confidi a favore di imprese della provincia nell'anno precedente;
- 3 l'ammontare delle garanzie prestate a favore di imprese della provincia nell'anno precedente;
- 4 l'impegno a rispettare, nell'utilizzo del contributo, tutto quanto indicato nelle presenti linee guida e le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Nella domanda il Confidi potrà evidenziare eventuali specifiche esigenze che possano giustificare un intervento della Giunta relativamente alla destinazione della quota pari al 20% dello stanziamento annuale complessivo, ai sensi dell'art. 2 delle presenti linee guida.

## ART. 6

### **CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

L'ufficio camerale competente, ricevute le domande e verificatane la regolarità e completezza, procede ad effettuare la ripartizione tra i Confidi richiedenti di una quota pari all'80% dello stanziamento previsto a bilancio, applicando i criteri di cui all'art. 2.

A seguito della comunicazione del provvedimento dirigenziale che approva la ripartizione dell'80% delle risorse, i Confidi integreranno la propria domanda con una dichiarazione delle quote del contributo che destineranno a fondo rischi e ad abbattimento tassi sottoscrivendo l'impegno di iscrizione della quota destinata a fondo rischi in apposita voce di bilancio <sup>(5)</sup>. Per quanto riguarda la quota per abbattimento tassi dovranno altresì indicare per quali tipologia di finanziamento (coerenti con le finalità indicate all'art. 3) la quota sarà utilizzata. Nel caso in cui il Confidi intendesse in corso di anno modificare tale destinazione dovrà darne comunicazione alla Camera di commercio precisando i motivi della scelta.

L'erogazione del contributo assegnato in gestione ai Confidi, avverrà a seguito della dichiarazione del Confidi di cui al punto precedente tenuto conto della destinazione dichiarata e valutata la coerenza dei finanziamenti agevolati previsti con le finalità individuate dalle presenti linee guida.

Entro il mese di luglio, previa consultazione con le Associazioni di categoria provinciali, il Segretario Generale sottopone alla Giunta una proposta ai fini dell'esercizio della facoltà

---

<sup>5</sup> Nel caso la domanda sia presentata da Confidi sottoscrittori della Convenzione per l'imprenditorialità femminile, la quota destinata ad abbattimento tassi non potrà essere inferiore al 10% del contributo assegnato - si veda art. 2 del presente regolamento.



di cui all'art. 2 relativa alla quota pari al 20% dello stanziamento complessivo destinata a finalità speciali.

L'erogazione del 20% dello stanziamento, susseguente alla deliberazione con cui la Giunta disporrà in merito alla facoltà di cui all'art. 2, avverrà con provvedimento dirigenziale esecutivo.

Entro il 31 luglio dell'anno successivo l'erogazione del contributo, I Confidi presentano alla Camera di commercio un resoconto dell'attività svolta, sottoscritto dal Presidente, da cui dovrà risultare:

- copia dell'ultimo bilancio approvato in cui sia evidenziato l'apposito fondo rischi derivante dal contributo camerale;
- ripartizione definitiva del contributo camerale tra abbattimento tassi e incremento fondo rischi;
- dettaglio dell'operatività agevolata con abbattimento tassi grazie al contributo camerale in termini di: denominazione delle imprese beneficiarie, tipologia e ammontare dei finanziamenti agevolati, tasso di interesse e relativa misura (in percentuale e in valore assoluto) dell'abbattimento applicato, misura del concorso del Confidi nel rischio dell'operazione;
- misura in cui è stata impiegata la quota del 10% del contributo complessivo di ciascun Confidi, destinata ad abbattere il tasso d'interesse delle operazioni di finanziamento effettuate da imprese femminili della provincia e dettaglio dell'operatività relativa;
- dichiarazione relativa all'impiego della quota pari al 20% dello stanziamento annuale complessivo dedicata a finalità speciali, nei modi e con le finalità indicate nella delibera di Giunta relativa;
- prospetto contabile dal quale risultino gli impegni del fondo rischi costituito con i contributi concessi dalla Camera di commercio e il relativo saldo;
- dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che nell'impiego dei contributi camerali il Confidi ha osservato le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

I fascicoli delle imprese destinatarie dei finanziamenti erogati con il contributo camerale sono conservati presso i Confidi.

#### Art. 7

### **CONTROLLI e TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di commercio effettua adeguati controlli a campione come da regolamento interno per verificare il rispetto da parte dei Confidi delle condizioni previste per l'utilizzo del contributo camerale, prendendo visione dei fascicoli delle imprese finanziate, chiedendone copia o chiedendo qualsiasi documentazione o informazione ad essi inerente.



La Camera di commercio procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca del contributo già erogato qualora accertati che non sussistano le condizioni previste dalle presenti linee guida. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati raccolti dalla Camera di commercio sia attraverso la presentazione delle domande da parte dei Confidi che in sede di controlli verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dalle presenti linee guida.

Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con il supporto di strumenti informatici, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

I dati sono conservati presso la sede camerale ed è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Parma.

---